



On.le sig. Presidente,

con la presente intendiamo rappresentarLe brevemente una grave situazione di disagio in cui versano i cacciatori delle Isole minori, i quali si sentono vittima di **un'ingiustificata disparità di trattamento** a danno dei residenti negli Arcipelaghi.

Il **Decreto Assessoriale di modifica** del Calendario Venatorio, emanato a firma dell'On.le Bufardecì in data 12/08/2010 e pubblicato il 27/08/2010 in pretesa ottemperanza dell'Ordinanza sospensiva 638/2010 del TAR di Palermo, prevede un generale provvisorio **divieto dell'attività venatoria nelle Isole Minori, in quanto interessate alla migrazione.**

Tale drastica misura **non risponde, ad avviso dei cacciatori degli arcipelaghi, all'esigenza di ottemperare al provvedimento cautelare** del Giudice Amministrativo.

Invero, per quanto specificamente attiene alla questione *migrazione*, il CV 2010/2011 è stato impugnato nelle parti in cui "***non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992, individuate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio***" e "***non prevede il divieto di caccia nei siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori***".

Il TAR ha sospeso i provvedimenti impugnati come in epigrafe (e quindi nei capi specificamente fatti oggetto di gravame).

Sta di fatto che **il divieto di cui all'art. 21 comma 2, sancito quale conseguenza della presunta violazione dell'art. 1 comma 5 L. 157/1992** (omessa individuazione delle zone di protezione lungo le rotte



migratorie), si riferisce alla caccia **"lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori", restando così implicitamente escluse, dalla limitazione, le isole minori.**

Anche il successivo capo di impugnazione vorrebbe chiusa la caccia solo nei siti ZPS, con particolare riguardo a quelli ricadenti sulle rotte, **e non quindi nell'intero territorio interessato dalle rotte.**

Se questo fosse davvero il senso della disposizione (dicono i cacciatori delle isole), tre quarti della Sicilia dovrebbero oggi essere interdetti alla caccia, in quanto interessati dalle direttrici migratorie individuate dal Piano; fatte salve, tuttavia, proprio le Isole Minori, che sono esplicitamente escluse dalla norma di divieto.

Fanno altresì notare che la **giurisprudenza dello stesso TAR palermitano ha in precedenza chiarito, con sentenze ed ordinanze interpretative, che il presunto divieto deve limitarsi alle rotte migratorie in quanto coincidenti con le ZPS** (cfr. sentenza TAR Sicilia 3481 del 23 marzo 2010).

Rilevano inoltre che l'**ordinanza di sospensione del TAR non va letta disgiuntamente dalla motivazione, ma unitamente ad essa, al pari di ogni provvedimento giudiziario.**

Il TAR ha ritenuto di dovere imputare alla Regione la mancata implementazione della procedura di valutazione di incidenza, richiamando a tal fine la normativa comunitaria di riferimento, nonché la giurisprudenza della Corte Europea.

Da ultimo, anche l'**ordinanza 801/2010 del CGAR Sicilia ha esplicitato l'obbligo di recepire le misure di salvaguardia dettate con**



provvedimento dell'Assessorato Territorio ed Ambiente in data 31/03/2010 in tema di attività venatoria all'interno dei Siti Natura 2000 in ottemperanza alla normativa comunitaria.

Il DPR 357/1997 (che di tale normativa costituisce recepimento) prescrive la valutazione di incidenza solo per le ZPS, sicché la generale sospensione del TAR, alla luce della motivazione del provvedimento, va riferita tanto al Piano Regionale Faunistico Venatorio quanto al Calendario Venatorio nella parte in cui essi consentono la caccia nelle ZPS in assenza di valutazione di incidenza o comunque in difformità alle misure di salvaguardia dettate dall'ARTA. Così stando le cose, la chiusura della caccia nelle isole minori costituisce un'ingiustificata misura di divieto, frutto di una distorta interpretazione della norma, contraria persino rispetto al senso letterale della legge stessa.

In alcuni arcipelaghi (quali, ad esempio, le Eolie e le Egadi) l'estensione di territorio libero è peraltro ragguardevole, sicché la caccia potrebbe essere esercitata senza recare turbamenti all'avifauna in transito nelle zone di protezione.

Si evidenzia infine che la conseguenza di tale modifica è l'eliminazione di cinque ambiti territoriali di caccia (ME3, PA3, TP3, TP4, AG3).

I cacciatori residenti nei predetti ambiti, che ragionevolmente non richiedono – per intuibili motivi logistici – di essere ammessi in ambiti diversi da quello di residenza, sono quindi privati della possibilità di esercitare l'attività venatoria pur dopo avere corrisposto le relative tasse di concessione.



Tale situazione espone la Regione al rischio di dovere fare fronte ad **innumerevoli richieste risarcitorie oltre che ad improvide iniziative di disperati.**



La misura di divieto, ingiustamente protratta sino ad oggi, ha **poi avuto una notevole ripercussione politica, dal momento che l'Assessore dimissionario aveva diramato comunicati rassicuranti in ordine alla regolare apertura della stagione al di fuori delle ZPS.**

Conclusivamente, poiché la chiusura della caccia nell'intero territorio delle Isole Minori (provvedimento unico nella storia venatoria siciliana) è il frutto di un'interpretazione restrittiva di una pur chiarissima disposizione di legge, i cacciatori degli arcipelaghi **chiedono all'On.le Presidente di volere senza indugio apportare una modifica alla regolamentazione dell'attività venatoria, chiarendo che il divieto si riferisce esclusivamente alle ZPS delle Isole Minori e non al loro intero territorio.**

A tale scopo, i legali ed i tecnici delle Associazioni venatorie **Federazione Siciliana della Caccia , ASCN, ARCI CACCIA ed ENAL CACCIA, hanno predisposto uno schema di modifica che tiene conto delle osservazioni dei Giudici Amministrativi e che potrebbe consentire, da subito, la riapertura della caccia nelle Isole minori ed alla Lepre Italica, sia pure al di fuori delle ZPS**

Luca Lanciolla S. De. J. De. J. De. J.

PA 28/09/2010